

.....

**Documento di analisi preventiva sulla  
composizione quali/quantitativa del  
consiglio di amministrazione e sul  
profilo teorico dei candidati alla carica  
di consigliere**

**Consiglio di Amministrazione di Credito Bergamasco del 14 febbraio 2014**

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891  
Sede Legale e Direzione Generale in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2  
Capitale Sociale € 185.180.541  
Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia  
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare  
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo  
Banco Popolare Soc. Coop.  
[www.creberg.it](http://www.creberg.it)

Glossario.....	4
Composizione ottimale del consiglio di amministrazione .....	5
Premessa.....	6
La composizione del consiglio di amministrazione.....	7
Caratteristiche della banca.....	7
Composizione quantitativa .....	7
Composizione qualitativa .....	7
Profili professionali e nomina di consiglieri da parte dell'assemblea ordinaria .....	11

**Capogruppo:** Banco Popolare Società Cooperativa.

**Codice/Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato nel dicembre del 2011.

**Cod. civ./c.c.:** il codice civile.

**Consiglieri:** il consiglio di amministrazione dell'emittente.

**Creberg:** Credito Bergamasco S.p.A.

**Disposizioni Banca d'Italia:** le "Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario" emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e relative note applicative successive.

**EBA:** European Banking Authority.

**Linee Guida EBA:** Guidelines of Internal Governance del 27 settembre 2011.

**Regolamento Mercati:** Delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

**TUB:** il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

## **Composizione ottimale del consiglio di amministrazione**

---

Il presente documento viene adottato dal consiglio di amministrazione, sulla base di apposita istruttoria effettuata dal comitato nomine, in ottemperanza ed in conformità a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche del 4 marzo 2008, dalla relativa Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009 nonché, da ultimo, dalla Nota della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012, al fine di identificare la composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo dei candidati alla carica di consigliere.

Le menzionate Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche e la predetta Nota applicativa, infatti, implicano che il consiglio di amministrazione, assistito dal comitato nomine, definisca la propria composizione quali-quantitativa ottimale, anche alla luce delle specifiche caratteristiche della Banca.

La finalità di tali disposizioni è di garantire la presenza negli organi di vertice di soggetti in grado di svolgere con efficacia il ruolo ad essi attribuito.

In considerazione di quanto precede il consiglio deve identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini (c.d. analisi preventiva), avvalendosi, nello svolgimento delle attività di analisi, del comitato nomine.

Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

In particolare, gli organi con funzione di supervisione e gestione (per Creberg il consiglio di amministrazione) sono chiamati a fissare gli orientamenti strategici e dare ad essi corretta attuazione nonché a definire le politiche di gestione e controllo dei rischi vigilando sul loro corretto funzionamento.

Al fine di assolvere correttamente le proprie funzioni, i componenti del consiglio devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti la funzione svolta, dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali competenze devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree operative della banca, dedicando tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Con l'intento di garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito, Banca d'Italia - nelle "Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario" e relative note applicative - pone particolare attenzione agli aspetti sopra brevemente riassunti, richiedendo che il consiglio di amministrazione determini la propria "composizione quali/quantitativa ottimale".

Il consiglio di amministrazione di Credito Bergamasco – previa istruttoria affidata al comitato nomine – ha approvato il presente documento nella seduta del 14 febbraio 2014.

## Caratteristiche della banca

Credito Bergamasco, in funzione delle dimensioni degli attivi, della quotazione in mercati regolamentati, della tipologia di attività svolta e dell'appartenenza ad un gruppo, può essere considerato una banca a medio livello di complessità.

## Composizione quantitativa

Lo statuto della banca prevede che il consiglio di amministrazione sia formato da 12 a 17 componenti. L'assemblea degli azionisti del 13 aprile 2013 ha fissato in 16 il numero dei componenti.

Tuttavia,

- alla luce delle emanande “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche” di Banca d'Italia che, nella versione dell'ultimo documento posto in consultazione, prevedevano una riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione (massimo 13 consiglieri);
- in considerazione del Progetto di Fusione già approvato dal consiglio di amministrazione di Credito Bergamasco nella seduta del 26 novembre 2013, che verrà sottoposto all'attenzione dell'assemblea straordinaria già convocata per il 25 aprile 2014;

si ritiene opportuno proporre la riduzione del numero dei componenti al minimo previsto dallo Statuto e, quindi, a 12.

Il numero dei componenti è coerente con istituti bancari similari.

Si valuta che il numero di consiglieri proposto sia comunque adeguato al fine di consentire l'approfondimento dei problemi e permettere a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua dialettica, anche con riferimento al funzionamento degli istituti comitati interni.

## Composizione qualitativa

Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti e dallo statuto sociale agli esponenti bancari (anche con riferimento a quelli investiti di particolari cariche), i componenti del consiglio di amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca.

Considerata la vocazione al servizio delle imprese e dei territori di riferimento, si reputa che nell'organo sociale debbano trovare espressione rappresentanze delle diverse componenti economiche presenti nelle aree di insediamento dell'istituto.

Inoltre, l'appartenenza ad un gruppo bancario e la sottoposizione all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare rendono particolarmente utile la presenza in consiglio di esponenti/rappresentanti della Capogruppo che garantiscano immediatezza al riporto tra il Banco Popolare ed il consiglio stesso.

## *I ruoli all'interno del consiglio e indirizzi generali*

All'interno dell'organo amministrativo è possibile identificare diversi ruoli: il presidente, l'amministratore esecutivo, l'amministratore non esecutivo e l'amministratore indipendente.

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti - in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni - che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

Gli amministratori contribuiscono alla definizione degli indirizzi strategici ed alla gestione della banca collegialmente nell'ambito del consiglio e attraverso la loro partecipazione a specifici comitati. Fa eccezione l'amministratore delegato che agisce anche individualmente sulla base dei poteri attribuitigli dal consiglio.

Gli amministratori non esecutivi sono chiamati a svolgere una funzione dialettica, istruttoria e di monitoraggio anche all'interno dei comitati consiliari consultivi a cui sono chiamati a partecipare.

Gli amministratori che agiscono nell'ambito del comitato esecutivo non possono essere considerati come "esecutivi" in considerazione del numero e della tipologia delle deleghe attribuite al comitato stesso per effetto sia di previsioni statutarie sia per le specifiche modalità di distribuzione delle deleghe tra organi delegati presso Creberg, che conferiscono all'amministratore delegato e al direttore generale (ove nominato) un ruolo di rilievo nella gestione sociale e un potere di impulso per l'attività del comitato esecutivo.

Nell'ambito del consiglio e/o dei suoi comitati, gli amministratori indipendenti costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interessi, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse. Ai sensi di legge (art. 147 *ter* del TUF) e di statuto, in consiglio di amministrazione devono essere presenti almeno due amministratori indipendenti. Considerati l'ormai costante presenza di un numero ben superiore di consiglieri dotati di tale requisito e l'obiettivo di adeguata integrazione tra competenze gestionali dirette e visione più distaccata dei diversi temi verificata nell'operatività, si valuta che, in generale, almeno un terzo degli stessi debba possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Attualmente, ai sensi dell'art. 37 della delibera Consob n. 16191/2007 (Regolamento Mercati), in considerazione dello *status* di società quotata sottoposta alla direzione ed al coordinamento di altra società quotata, è richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Nell'individuazione dei candidati alla nomina di amministratore dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e Delibera Consob n.18098 dell'8 febbraio 2012).

Considerata, inoltre, l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, si esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti tali da compromettere la sussistenza dei predetti requisiti di onorabilità, non appaiano coerenti con l'incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

### ***Le competenze professionali dei consiglieri***

Al fine di determinare la composizione qualitativa del consiglio di amministrazione, alla luce

- \* di quanto previsto dalla normativa di riferimento (in particolare TUB, TUF, Disposizioni di vigilanza);
- \* delle indicazioni dell'EBA;
- \* della *best practice* di sistema;

è stato definito un insieme di competenze ritenute necessarie al consiglio nel suo complesso per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

Ritenuto che ciascun amministratore debba esprimere un'adeguata conoscenza (acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale presso istituti di credito o finanziari o l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'insegnamento universitario in materie economiche ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso aziende, enti, istituzioni, fondazioni o associazioni) delle seguenti aree:

1. conoscenza del business bancario (credito, finanza, sistemi di pagamento, servizi alla clientela, *bancassurance*);
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario (mercati nazionali e internazionali, modelli previsionali di sistema) sia dal punto di vista della dottrina aziendalistica che in relazione a dirette esperienze imprenditoriali;
3. conoscenza della materia contabile-finanziaria, fiscale-tributaria e giuridica, con particolare riferimento alla regolamentazione di settore (ambito creditizio e societario in generale);
4. conoscenza dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità (funzioni di controllo, rischio di credito, rischio di mercato);



5. conoscenza dei principali aspetti di *corporate governance* e dei processi di gestione aziendale (bilancio, legale, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, conflitti di interesse, relazioni con *stakeholders*, gestione risorse, remunerazioni, responsabilità sociale d'impresa);
6. conoscenza della struttura e dell'organizzazione del Gruppo Banco Popolare;
7. conoscenza dei territori presidiati (dalla banca e dal Gruppo) e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato;

si reputa opportuno che, nell'ambito del consiglio di amministrazione, siano presenti i soggetti:

a) *rappresentativi dei territori di riferimento e/o delle relative realtà imprenditoriali*

Ai fini dell'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, nell'organo consiliare devono trovare espressione le attività economiche presenti nei territori di insediamento della Banca, in particolare di quelli di tradizionale radicamento storico. Tali soggetti devono assicurare adeguata conoscenza del territorio di riferimento, in modo precipuo per i profili economici e sociali. Detta conoscenza può derivare da studi e ricerche di consolidata reputazione sui sistemi economici locali, dall'esercizio di attività professionali che implicino l'assidua collaborazione con il tessuto produttivo del territorio, dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese attive nel territorio di riferimento o presso enti, pubblici o privati, che abbiano fra le proprie finalità lo sviluppo economico di detti territori, l'assistenza alle imprese, la rappresentanza di categorie economiche;

b) *con competenze diffuse e diversificate sotto i seguenti profili: competenze manageriali rappresentate da un numero adeguato di manager della Banca e del Gruppo; professionalità diversificate in ambito giuridico, contabile, fiscale tributario, finanziario, di gestione e controllo dei rischi, corporate governance, processi IT, organizzazione aziendale e risorse umane*

Viene richiesto che il consiglio di amministrazione esprima competenze diffuse e diversificate sotto il profilo manageriale (mediante la presenza di *manager* della Banca e/o del Gruppo che garantiscano l'apporto in termini di specifiche capacità tecniche nonché una visione operativa dettata dalla concreta esperienza) e attestate competenze professionali (compresi gli "amministratori dirigenti") nelle materie indicate, particolarmente, ai precedenti punti da 1 a 5. Le suddette competenze possono essere acquisite, a seconda dei casi, attraverso l'esperienza pluriennale di esponente di imprese o l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali (con particolare riguardo alle professioni di dottore commercialista, notaio ed avvocato) o l'attività universitaria ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni;

c) *con esperienze significative e consolidate di impresa e/o di banca*

Viene ritenuto imprescindibile che una pluralità di esponenti diversi dagli "amministratori dirigenti" abbia maturato esperienze significative e consolidate nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo di banche o di imprese commerciali non bancarie;

d) *forniti del requisito di indipendenza*

Tenuto conto i) dell'importanza che un numero congruo di consiglieri sia dotato del requisito di indipendenza al fine di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale anche a presidio del rischio di conflitti di interessi; ii) della necessità di costituire comitati interni in numero e composizione adeguati (anche ai sensi delle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate); delle disposizioni dell'art. 37 del Regolamento Mercati; si reputa che il consiglio di amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti (equivalente, su n. 12 componenti, ad almeno 7);

e) *in grado di garantire equilibrio tra i generi (L. 120/2011)*

In ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la parità di accesso agli organi di Amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e Delibera Consob n.18098 dell'8 febbraio 2012) e in conformità allo Statuto (art. 13), in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 (primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore della Legge), dovrà essere riservato al genere meno rappresentato, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori eletti (equivalente, su n. 12 componenti, ad almeno 3).

Al fine di assicurare un proficuo confronto all'interno del consiglio - volto ad assumere decisioni consapevoli ed adeguatamente valutate - si ritiene opportuno che, per ciascuna delle aree di competenza identificate, siano presenti più soggetti con comprovate competenze. Il possesso di più

competenze nelle diverse aree - anche da parte dei manager della Banca e del Gruppo - contribuisce ad ulteriore arricchimento nell'attività consiliare.

Le specifiche professionalità e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

### ***Disponibilità dei consiglieri***

È necessario che ogni consigliere sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte. Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno. Tale disponibilità deve essere maggiore per la parte dei consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei comitati consiliari. Si precisa che il consiglio di amministrazione – nell'ambito delle politiche generali in tale materia stabilite dalla Capogruppo – ha approvato il “Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare”<sup>1</sup>. Nello stesso documento viene altresì disciplinata la procedura da applicare nel caso di incarichi assunti oltre i limiti consentiti.

---

<sup>1</sup> Il “Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare” è disponibile sul sito internet della Capogruppo ([www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it)), nella sezione *Corporate Governance*.

## **Profili professionali e nomina di consiglieri da parte dell'assemblea ordinaria**

---

L'attuale consiglio di amministrazione è in scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 da parte dell'assemblea ordinaria, chiamata altresì a nominare il nuovo organo ai sensi di Legge e di Statuto, fatti salvi gli effetti del Progetto di Fusione che verrà sottoposto all'assemblea straordinaria convocata per il giorno 25 aprile 2014.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene con il voto di lista, secondo le modalità definite dallo Statuto in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La scelta dei candidati da presentare deve tenere conto della “composizione quali – quantitativa del consiglio di amministrazione” ritenuta ottimale, così come definita nel presente documento.

Si esprime inoltre la raccomandazione che per i candidati sia preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare:

- dall'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari”, che prescrive il divieto ai “titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”;
- dalla disciplina statutaria e autoregolamentare in materia di cumulo degli incarichi.

Si rappresenta, infine, che, in applicazione delle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, è opportuno che le proposte in ordine alle candidature alla carica di consigliere di amministrazione vengano corredate di curricula volti a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali – quantitativa ritenuta ottimale dal consiglio di amministrazione con il presente documento. Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, oltre che delle applicabili norme legislative e regolamentari, resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del consiglio di amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte da questo Consiglio.